

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

che modifica talune decisioni adottate in virtù dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

(77/802/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 77/801/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 1, punto 2, della decisione 77/801/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica la decisione 71/66/CEE relativa alla riforma del Fondo sociale europeo estende il campo di applicazione personale del Fondo alle persone destinate ad esercitare un'attività non subordinata;

considerando che l'articolo 1, punto 4, del regolamento (CEE) n. 2893/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2396/71 recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾ comporta una semplificazione dei tipi di provvidenze;

considerando che, per tener conto delle modifiche summenzionate, occorre modificare la decisione 72/428/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone che lasciano l'agricoltura per esercitare un'attività extra-agricola ⁽⁶⁾, la decisione 75/459/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone colpite dalle difficoltà dell'occupazione ⁽⁷⁾, modificata dalla decisione

77/475/CEE ⁽⁸⁾, e la decisione 76/206/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e in quello dell'abbigliamento ⁽⁹⁾, modificata dalla decisione 77/475/CEE;

considerando che, nella Comunità, la situazione occupazionale dei giovani di età inferiore ai 25 anni, disoccupati o alla ricerca di un posto di lavoro e la situazione occupazionale nel settore tessile e in quello dell'abbigliamento continuano ad essere caratterizzate da squilibri di carattere quantitativo e qualitativo,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 72/428/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Sono suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale di persone che pongono fine ad un'attività esercitata direttamente ed a titolo principale nell'agricoltura per svolgere un'attività extra-agricola».

2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2396/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 2893/77».

Articolo 2

La decisione 75/459/CEE è così modificata:

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. C 126 del 28. 5. 1977, pag. 2.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 158.

⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 30. 7. 1975, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 3. 8. 1977, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 39.

«Articolo 3

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2396/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 2893/77».

2. L'articolo 4 è soppresso.
3. L'articolo 5, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:

«Essa è applicabile ad operazioni oggetto di una domanda di contributo che sia stata approvata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1981.

Articolo 3

La decisione 76/206/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Sono suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale di persone occupate nel settore tessile, ivi compresa la trasformazione delle fibre chimiche, e in quello dell'abbigliamento, la cui attività sia direttamente pregiudicata, o rischi di esserlo, da misure di adattamento strutturale di carattere qualitativo o quantitativo e che sono

destinate ad esercitare un'attività sia all'interno che all'esterno di tali settori».

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2396/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 2893/77».

3. L'articolo 3, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:

«Essa è applicabile ad operazioni oggetto di una domanda di contributo che sia stata approvata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1981.

Articolo 4

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET